**STATUTO SOCIALE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DOMICILIO – DURATA

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. Viene costituita una società per azioni denominata "Smart Capital S.p.A." (la "Società").

ARTICOLO 2

OGGETTO SOCIALE

2.1. La Società può svolgere le seguenti attività:

(a) l'assunzione, il possesso o l'eventuale dismissione di partecipazioni e interessenze in società o imprese italiane e straniere, sia direttamente sia indirettamente, incluse altre società o imprese italiane e straniere aventi oggetto affine o connesso al proprio, anche contraendo prestiti a breve, medio e lungo termine;

(b) la compravendita, il possesso e la gestione per conto proprio di valori mobiliari pubblici o privati;

(c) il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo o finanziario delle società e delle imprese a cui partecipa nonché la prestazione di servizi a loro favore.

2.2. La Società ha inoltre per oggetto la prestazione di servizi a favore delle imprese e in particolare:

(a) l'attività di consulenza e ogni servizio connesso all'assistenza direzionale intesa quale pianificazione strategica, assistenza all'alta direzione, valutazione per l'acquisizione o per le fusioni aziendali, studi di diversificazione, analisi dell'efficienza direzionale ("*management audit*"), *marketing* strategico e operativo, analisi dei costi generali indiretti, razionalizzazione dei processi industriali ("*industrial engineering*"), organizzazione della produzione o delle vendite e distribuzione fisico logistica;

(b) l'assistenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale o questioni connesse e la prestazione di servizi concernenti le concentrazioni o l'acquisto delle imprese;

(c) lo svolgimento di ricerche di mercato, d'analisi di convenienza, di piani di ristrutturazione o di rilancio aziendale e d'analisi settoriali o strutturali delle aziende.

2.3. Il tutto entro i limiti fissati dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile, con espressa esclusione della mediazione e con la precisazione che per lo svolgimento delle attività riservate a particolari categorie professionali la Società deve ricorrere ai soggetti iscritti negli appositi albi.

2.4. Tutte le attività di natura finanziaria non possono essere svolte nei confronti del pubblico e devono essere esercitate entro i limiti fissati dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile.

ARTICOLO 3

SEDE LEGALE

3.1. La Società ha sede legale nel Comune di Monza.

3.2. L'organo amministrativo ha il diritto di trasferire la sede legale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

3.3. L'organo amministrativo ha la facoltà d'istituire, modificare o sopprimere nel rispetto delle forme di volta in volta richieste ai sensi di legge sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio nazionale.

ARTICOLO 4

DOMICILIO

4.1. Per quanto concerne i rapporti con la Società il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo di posta elettronica certificata (ove posseduto) dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sono quelli risultanti dai libri sociali, salvo diversa elezione comunicata per iscritto al Consiglio d'Amministrazione della Società.

ARTICOLO 5

DURATA

5.1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

5.2. La Società può essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria ai sensi di legge.

TITOLO II

DEFINIZIONI

ARTICOLO 6

DEFINIZIONI

6.1. In aggiunta a ogni altra definizione contenuta nello statuto i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno il significato a ciascuno d'essi attribuito:

(a) "Azioni" indica le Azioni A, le Azioni Ordinarie e le azioni d'ogni altra categoria tempo per tempo emesse dalla Società;

(b) "Azioni A" indica le azioni di categoria "A" emesse o emittende dalla Società aventi le caratteristiche e munite dei diritti indicati al paragrafo 8.4;

(c) "Azioni Ordinarie" indica le azioni ordinarie emesse o emittende dalla Società (anche a seguito di conversione, come previsto ai sensi del paragrafo 8.5) aventi le caratteristiche e munite dei diritti indicati al paragrafo 8.3;

(d) "Assemblea" indica l'assemblea ordinaria o l'assemblea straordinaria, a seconda dei casi, della Società;

(e) "Borsa Italiana" indica "Borsa Italiana S.p.A.", società che gestisce e vigila sul corretto funzionamento del mercato finanziario italiano;

(f) "Collegio Sindacale" indica il collegio sindacale della Società;

(g) "Consiglio d'Amministrazione" indica il consiglio d'ammi-

nistrazione della Società;
(h) "Consob" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, organo di controllo del mercato finanziario italiano;
(i) "Controllo" ha il significato attribuito dall'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile; i termini "Controllare", "Controllato", "Controllante" e similari devono essere interpretati in conformità;
(j) "EGM" indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato "Euronext Growth Milan" organizzato e gestito da Borsa Italiana;
(k) "Operazioni con Parti Correlate" indica le operazioni definite come tali dall'articolo 3, lettera (a), del Regolamento OPC;
(l) "Partecipazione Rilevante" indica una partecipazione al capitale sociale, come definita nella "Disciplina sulla Trasparenza" richiamata nel Regolamento Emittenti EGM, pari o superiore alle soglie di rilevanza individuate nella "Disciplina sulla Trasparenza";
(m) "Regolamento Emittenti Consob" indica il "Regolamento Consob" 11971 del 14 (quattordici) maggio 1999 (millenovecentonovantanove) concernente la disciplina degli emittenti, come successivamente modificato o integrato;
(n) "Regolamento Emittenti EGM" indica il "Regolamento Euronext Growth Milan degli Emittenti" pubblicato da Borsa Italiana l'1 (uno) marzo 2012 (duemiladodici), come successivamente modificato o integrato;
(o) "Regolamento OPC" indica il "Regolamento Consob" 17221 del 12 (dodici) marzo 2010 (duemiladieci) recante le disposizioni in materia d'operazioni con parti correlate, come successivamente modificato o integrato;
(p) "Soci Collegati" indica i soci tra loro legati da rapporti di Controllo o soggetti a comune Controllo e i soci che aderiscono a uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 TUF;
(q) "Strumenti Convertibili" indica le obbligazioni convertibili in Azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi che conferiscono al portatore il diritto di ricevere e di sottoscrivere Azioni in sede di conversione oppure ad altro titolo;
(r) "TUF" indica il D.Lgs. 24 (ventiquattro) febbraio 1998 (millenovecentonovantotto) n. 58, come successivamente modificato o integrato.

## TITOLO III
## CAPITALE - AZIONI - LIBRO SOCI - RECESSO

### ARTICOLO 7
### CAPITALE SOCIALE

7.1. Il capitale sociale è pari a Euro 34.276.872,00 (trentaquattromilioniduecentosettantaseimilaottocentosettantadue virgola zero zero), suddiviso in Azioni prive dell'indicazione

del valore nominale ai sensi dell'articolo 8.
7.2. L'aumento o la riduzione del capitale sociale vengono deliberati dall'Assemblea straordinaria nelle forme e secondo le modalità stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto.
7.3. La Società ha facoltà di deliberare aumenti del capitale con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile.
7.4. L'Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio d'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà d'aumentare in una o più volte il capitale sociale nonché la facoltà d'emettere Strumenti Convertibili in Azioni fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione.
7.5. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti con emissione d'Azioni fornite di diritti patrimoniali o amministrativi diversi rispetto alle Azioni A e alle Azioni Ordinarie, nei limiti di legge.
Le Azioni di nuova emissione possono essere attribuite ai soci anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
7.6. Gli aumenti del capitale sociale da liberare in denaro, anche quando conseguenti a una riduzione ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, devono avvenire secondo le modalità di cui al paragrafo 8.10.
Resta ferma la facoltà per l'Assemblea straordinaria o, in caso di delega, per il Consiglio d'Amministrazione di (i) escludere il diritto d'opzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile ovvero di (ii) escludere e limitare il diritto d'opzione ai sensi del quinto, sesto od ottavo comma dell'articolo 2441 del codice civile.
7.7. La Società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, Strumenti Convertibili, *warrants* e altri strumenti finanziari sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge o di statuto.
7.8. Nel caso in cui la Società abbia emesso Strumenti Convertibili i relativi titolari avranno il diritto d'opzione in relazione alle Azioni di nuova emissione in concorso con i soci ai sensi del primo, del secondo e del terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile sulla base del rapporto di cambio.
7.9. Le previsioni di cui ai paragrafi 7.6 e 7.8 trovano applicazione anche in caso di futura emissione di Strumenti Convertibili.
7.10. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o delle società Controllate di (i) utili mediante l'emissione di speciali categorie d'Azioni ai sensi del primo comma dell'ar-

ticolo 2349 del codice civile ovvero di (ii) strumenti finanziari diversi dalle Azioni in conformità al secondo comma dell'articolo 2349 del codice civile.
7.11. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o a titolo gratuito, con e senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.
7.12. Il 15 (quindici) novembre 2024 (duemilaventiquattro) è stata deliberata l'attribuzione d'una delega (la "Delega") a favore del Consiglio d'Amministrazione:
• ad aumentare a titolo oneroso il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (l'"Aumento di Capitale Delegato") per un importo nominale massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), oltre al sovraprezzo, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, d'un numero massimo di 8.000.000 (ottomilioni) nuove Azioni Ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e parità contabile non inferiore a quella preesistente, da liberare anche con previsione della scindibilità progressiva o della scindibilità non progressiva e da offrire in sottoscrizione anche con esclusione o con limitazione del diritto d'opzione, nel rispetto di quanto previsto dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile;
• a emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'articolo 2420-*ter* del codice civile (l'"Emissione Convertibili") per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), anche in più *tranches*;
• ad aumentare il capitale sociale al servizio dell'Emissione Convertibili per un importo nominale massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), oltre al sovraprezzo, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, d'un numero massimo di 8.000.000 (ottomilioni) nuove Azioni Ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e parità contabile non inferiore a quella preesistente, da liberare con previsione della scindibilità progressiva e da offrire in sottoscrizione anche con esclusione o con limitazione del diritto d'opzione, nel rispetto di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile.
La Delega può essere esercitata fino allo scadere del quinto anno successivo alla data della deliberazione.
Il Consiglio d'Amministrazione è stato autorizzato a determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni di ciascun Aumento di Capitale Delegato.
Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti indicati:
• le forme tecniche dell'emissione o del collocamento individuando i beni conferendi e i destinatari dell'offerta, anche con esclusione o con limitazione del diritto d'opzione, nel rispetto di quanto previsto dal quarto e dal quinto comma

dell'articolo 2441 del codice civile;
• l'importo di ciascun Aumento di Capitale Delegato, complessivamente non superiore a nominali Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero), oltre al sovraprezzo, da liberare anche in più *tranches* con previsione della scindibilità progressiva o della scindibilità non progressiva, nel rispetto del limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente in caso d'esclusione del diritto d'opzione ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile;
• il numero delle Azioni Ordinarie di compendio di ciascun Aumento di Capitale Delegato e il relativo prezzo d'emissione, tenendo conto delle condizioni del mercato o dei corsi della borsa e ricorrendo se del caso a degli sconti, con riguardo alla prassi del mercato.
In caso d'esclusione e di limitazione del diritto d'opzione devono essere osservate le formalità procedurali prescritte dal quarto o dal sesto comma dell'articolo 2441 del codice civile e la relativa decisione dev'essere giustificata da esigenze d'interesse sociale o da benefici complessivi perseguibili.
Il Consiglio d'Amministrazione, in occasione d'ogni singola deliberazione assunta ai sensi del quarto o del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, deve predisporre la relazione illustrativa e deve acquisire il parere sulla congruità del Collegio Sindacale o la relazione del revisore legale attestante la corrispondenza del prezzo d'emissione al valore di mercato, fatta avvertenza che l'esclusione e la limitazione del diritto d'opzione possono avere luogo nel caso in cui:
• le Azioni Ordinarie di nuova emissione, ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile, vengono liberate mediante il conferimento d'aziende, di rami d'azienda e di beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento d'attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle esercitate dalla Società nonché di crediti, di partecipazioni e di strumenti finanziari quotati o non quotati;
• l'offerta di sottoscrizione, ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 2441 del codice civile e ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, viene indirizzata a investitori qualificati, investitori istituzionali, *partners* industriali, dipendenti o amministratori, anche al fine d'implementare accordi strategici, acquisizioni, *partnership*, coinvestimenti e meccanismi di *retention*.
L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione possono avere luogo anche se l'operazione rientra nell'ambito d'un più ampio accordo industriale ritenuto di rilevanza strategica per la Società.
Le condizioni stabilite per l'Aumento di Capitale Delegato s'applicano anche all'Emissione Convertibili e il Consiglio d'Amministrazione può avviare la quotazione delle obbligazioni

su uno o più mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani o stranieri.
L'importo nominale massimo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero) si deve intendere globale e comprensivo sia delle Azioni Ordinarie emesse a fronte di ciascun Aumento di Capitale Delegato sia delle Azioni Ordinarie emesse a fronte di ciascun aumento del capitale sociale al servizio dell'Emissione Convertibili.
7.13. L'11 (undici) novembre 2025 (duemilaventicinque) il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato d'aumentare a titolo oneroso il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per un importo nominale massimo di Euro 4.809.255,00 (quattromilioniottocentonovemiladuecentocinquantacinque virgola zero zero), in parziale esecuzione della Delega, mediante l'emissione d'un numero massimo di 4.809.255 (quattromilioniottocentonovemiladuecentocinquantacinque) nuove Azioni Ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e parità contabile di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da liberare in denaro con un sovrapprezzo di Euro 3.126.015,75 (tremilionicentoventiseimilaquindici virgola settantacinque) e da offrire in sottoscrizione con previsione della scindibilità progressiva nel rispetto del diritto d'opzione.
Le Azioni Ordinarie emesse al servizio dell'aumento oneroso del capitale sociale, aventi le stesse caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione, ammesse automaticamente alle negoziazioni sul segmento professionale dell'EGM, sono state sottoscritte e liberate per intero al prezzo unitario di Euro 1,65 (uno virgola sessantacinque), di cui Euro 1,00 (uno virgola zero zero) a liberazione della parità contabile implicita ed Euro 0,65 (zero virgola sessantacinque) a liberazione del sovrapprezzo.

## ARTICOLO 8
## AZIONI

8.1. Il capitale sociale è suddiviso in 34.276.872 (trentaquattromilioniduecentosettantaseimilaottocentosettantadue) Azioni, di cui 1.665.255 (unmilioneseicentosessantacinquemiladuecentocinquantacinque) Azioni A e 32.611.617 (trentaduemilioniseicentoundicimilaseicentodiciassette) Azioni Ordinarie.
Resta ferma la possibilità di convertire le Azioni A in Azioni Ordinarie secondo quanto previsto al paragrafo 8.5.
8.2. Tutte le Azioni sono prive dell'indicazione del valore nominale, nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto *inter vivos* o *mortis causa*.
Le Azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
8.3. Le Azioni Ordinarie sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti TUF.
Le Azioni Ordinarie si trasferiscono e attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a norma degli ar-

ticoli 83-*quater*, 83-*quinquies* e 83-*sexies* TUF.
Le Azioni Ordinarie attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali o amministrativi spettanti ai soci ai sensi di legge e di statuto, incluso, a mero titolo esemplificativo, il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie o straordinarie della Società.
8.4. Le Azioni A sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti TUF.
Le Azioni A si trasferiscono e attribuiscono la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali a norma degli articoli 83-*quater*, 83-*quinquies* e 83-*sexies* TUF.
Le Azioni A attribuiscono ai titolari i diritti patrimoniali o amministrativi spettanti ai soci ai sensi di legge e di statuto, tra cui il diritto a esprimere dieci voti per ciascun'Azione A nelle Assemblee ordinarie o straordinarie della Società, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2351 del codice civile, sotto l'osservanza degli eventuali limiti previsti dalla legge.
8.5. Le Azioni A possono essere convertite in tutto o in parte, anche in più *tranches*, in Azioni Ordinarie in ragione di un'Azione Ordinaria per ogni Azione A a semplice richiesta del titolare da inviare mediante lettera raccomandata o per posta elettronica certificata al presidente del Consiglio d'Amministrazione e in copia al presidente del Collegio Sindacale (la "Conversione").
8.6. In caso di Conversione, salvo diverse modalità previste dalla legge:
(a) gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati (gli "Intermediari") saranno tenuti e autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del socio interessato, annotando il numero delle Azioni Ordinarie corrispondenti al numero delle Azioni A convertite;
(b) l'Assemblea straordinaria della Società, eventualmente conferendo delega al Consiglio d'Amministrazione, provvederà (i) a dare atto della Conversione e (ii) ad adottare il nuovo statuto con la modifica del numero delle Azioni delle diverse categorie in cui è suddiviso il capitale sociale (lo "Statuto Post Conversione");
(c) il Consiglio d'Amministrazione provvederà (i) ad annotare la Conversione delle Azioni A in Azioni Ordinarie nel libro dei soci e (ii) a depositare presso il Registro delle Imprese lo Statuto Post Conversione ai sensi del sesto comma dell'articolo 2436 del codice civile.
8.7. La Conversione produce effetto nei confronti della Società a fare data dal primo giorno del mese successivo a quello in cui s'è verificata la Conversione ovvero, se del caso, dal giorno precedente alla c.d. *record date* di qualsiasi Assemblea che venisse convocata dopo la Conversione, fermo l'obbligo degli Intermediari d'effettuare le annotazioni derivanti dalla

Conversione anche prima di tale termine in conformità a quanto previsto al paragrafo 8.6(a).
8.8. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione relativi al verificarsi della Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta Conversione il diritto di voto delle Azioni A per le quali non sono state effettuate le comunicazioni e le annotazioni prescritte è sospeso fino al momento in cui detta situazione non viene definitivamente regolarizzata.
In tale caso le deliberazioni dell'Assemblea assunte con il consenso determinante delle Azioni A il cui voto è stato sospeso sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile.
8.9. Resta inteso che:
(a) in nessun caso le Azioni Ordinarie possono essere convertite in Azioni A;
(b) la Società può procedere all'emissione di nuove Azioni A limitatamente ai casi di:
(i) aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti in denaro senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
(ii) aumento del capitale sociale senza nuovi conferimenti ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
(iii) fusione o scissione, in proporzione al numero delle Azioni A circolanti al momento della nuova emissione.
In tale caso i titolari delle Azioni A hanno diritto di ricevere nell'ambito del rapporto di concambio Azioni aventi le stesse caratteristiche delle Azioni A (incluso il voto plurimo di cui al paragrafo 8.4) nei limiti di legge e di compatibilità, salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea speciale dei titolari delle Azioni A.
8.10. In caso d'aumento del capitale sociale valgono le disposizioni che seguono:
(a) in caso d'aumento gratuito del capitale sociale mediante l'emissione di nuove Azioni devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni A in proporzione al numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui risulta suddiviso il capitale sociale alla data d'efficacia della relativa deliberazione;
(b) in caso d'aumento del capitale sociale da effettuare mediante l'emissione di sole Azioni Ordinarie il diritto di sottoscrivere le Azioni Ordinarie emittende viene riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto d'opzione, ove sussistente, venga escluso nei modi previsti dalla legge applicabile) in proporzione e in relazione alle Azioni, siano esse Azioni Ordinarie ovvero Azioni A, da ciascun socio detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento del capitale sociale; in tale ipotesi viene esclusa la necessità dell'approvazione della relativa delibera da parte delle Assemblee speciali di ciascuna categoria d'Azioni ai sensi dell'articolo

2376 del codice civile;
(c) nei casi diversi dalla precedente lettera (a), in ipotesi d'aumento del capitale sociale da effettuare mediante l'emissione sia d'Azioni Ordinarie sia d'Azioni A, (i) il numero delle emittende Azioni Ordinarie e delle emittende Azioni A dev'essere proporzionale al numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni A in cui risulta suddiviso il capitale sociale alla data d'efficacia della relativa deliberazione e (ii) le Azioni Ordinarie e le Azioni A di nuova emissione devono essere offerte in sottoscrizione al singolo socio in relazione e in proporzione, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie e alle Azioni A detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento del capitale sociale, fatta avvertenza che (x) le Azioni A possono essere sottoscritte unicamente dai titolari delle Azioni A e (y) in assenza totale o parziale di sottoscrizione delle Azioni A di nuova emissione da parte dei titolari delle Azioni A un numero d'Azioni Ordinarie pari al numero delle Azioni A rimaste inoptate viene offerto in opzione agli altri soci secondo le modalità previste dalla legge;
(d) in caso d'aumento oneroso del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione in conformità a quanto previsto dalla legge non è necessaria l'approvazione delle Assemblee speciali dei titolari di ciascuna categoria d'Azioni ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile.

ARTICOLO 9

LIBRO DEI SOCI

9.1. La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
9.2. La Società può chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico agli Intermediari, attraverso le modalità previste dalle applicabili norme di legge o di regolamento, i dati identificativi dei soci che detengono Azioni in misura superiore alla soglia di cui all'articolo 83-*duodecies* TUF.

ARTICOLO 10

DIRITTO DI RECESSO

10.1. I soci hanno diritto di recedere nelle ipotesi previste dalla legge e dallo statuto, secondo le modalità indicate dalle vigenti normative.
Non spetta il diritto di recesso ai sensi del secondo comma dell'articolo 2437 del codice civile ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata o l'introduzione, la modifica e la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

OPA ENDOSOCIETARIA – REVOCA DELLA QUOTAZIONE

ARTICOLO 11

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

11.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie vengono ammesse alle negoziazioni sull'EGM e fino a che non siano eventualmente rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe trova applicazione per richiamo volontario, in quanto compatibile, la "Disciplina sulla Trasparenza" in materia d'obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti.

11.2. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM i soci che raggiungono o che superano in aumento e in diminuzione le soglie di Partecipazione Rilevante sono tenuti a darne comunicazione al Consiglio d'Amministrazione.

11.3. La comunicazione relativa alle Partecipazioni Rilevanti dev'essere effettuata senza indugio nei termini di legge e di regolamento di volta in volta applicabili.

11.4. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione il diritto di voto inerente alle Azioni o agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa viene sospeso e le deliberazioni assembleari adottate con il loro consenso determinante sono annullabili ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile.

11.5. Le Azioni per le quali non vengono adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate al fine della costituzione dell'Assemblea ma non al fine del calcolo della maggioranza prevista per l'adozione delle deliberazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18.

ARTICOLO 12

OPA ENDOSOCIETARIA

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie vengono ammesse alle negoziazioni sull'EGM si rendono applicabili per richiamo volontario, in quanto compatibili, le disposizioni in materia d'offerta pubblica d'acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 (ventiquattro) febbraio 1998 (millenovecentonovantotto) n. 58 o di cui ai regolamenti Consob d'attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti EGM (la "Disciplina Richiamata").

12.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo d'offerta) viene adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1349 del codice civile su richiesta della Società o dei suoi soci dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM, che dispone anche in ordine ai tempi, alle modalità e ai costi del relativo procedimento nonché alla pubblicità dei provvedimenti adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM.

12.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) (salva la disposizione di cui al comma 3-*quater*) o 3-*bis* TUF ove non accompagnato dalla comunicazione

al Consiglio d'Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata o da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.4. Resta inteso che qualora la Società abbia la qualifica di PMI l'obbligo d'offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera (b), TUF non trova applicazione alle condizioni previste dal comma 3-*quater* della medesima disposizione fino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni Ordinarie sull'EGM.

12.5. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie vengono ammesse alle negoziazioni sull'EGM la Società rende applicabili per richiamo volontario, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 111 TUF nonché i relativi regolamenti Consob d'attuazione.

12.6. In tutti i casi in cui gli articoli 108 e 111 TUF o le relative disposizioni attuative del Regolamento Emittenti Consob prevedono che Consob determini il corrispettivo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto d'acquisto tale corrispettivo sarà pari, ove previsto dalle suddette disposizioni, a quello dell'offerta pubblica d'acquisto totalitaria precedente ovvero, negli altri casi, anche in deroga alle richiamate disposizioni del Regolamento Emittenti Consob, al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto delle Azioni della stessa categoria nel corso dei dodici mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo d'acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al Consiglio d'Amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato delle Azioni degli ultimi sei mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto d'acquisto.

12.7. L'articolo 111 TUF e al fine della sua applicazione le disposizioni dello statuto nonché la disciplina in materia d'obbligo o di diritto d'acquisto s'applicano anche agli strumenti finanziari emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto d'acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.8. Resta inteso che le disposizioni di cui all'articolo 12 s'applicano esclusivamente nel caso in cui l'offerta pubblica d'acquisto o di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia d'offerta pubblica d'acquisto o di scambio previste dal D.Lgs. 24 (ventiquattro) febbraio 1998 (millenovecentonovantotto) n. 58.

## ARTICOLO 13
## REVOCA DELLA QUOTAZIONE

13.1. Qualora la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione alle negoziazioni sull'EGM delle Azioni Ordinarie dovrà comunicare detta intenzione informando anche l'"Euronext Growth Advisor" e dovrà informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
13.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM la richiesta dev'essere approvata dall'Assemblea ordinaria con il voto favorevole almeno del 90% (novanta per cento) dei titolari delle Azioni Ordinarie partecipanti alla riunione.
Detto *quorum* deliberativo s'applica a qualunque decisione suscettibile di comportare anche indirettamente l'esclusione dalle negoziazioni sull'EGM delle Azioni Ordinarie, così come a qualsiasi decisione che comporta la modifica della presente disposizione statutaria.

## TITOLO V
## ASSEMBLEA DEI SOCI

### ARTICOLO 14
### COMPETENZE ASSEMBLEARI

14.1. L'Assemblea delibera in sede ordinaria o in sede straordinaria sulle materie riservate dalla legge e dallo statuto.
14.2. L'Assemblea rappresenta tutti i soci e le deliberazioni assunte in conformità alla legge o allo statuto obbligano tutti i soci.
14.3. A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie vengono ammesse alle negoziazioni sull'EGM l'Assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, le seguenti decisioni del Consiglio d'Amministrazione:
(a) acquisizione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzano un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
(b) cessione di partecipazioni, aziende, rami d'azienda o altri cespiti di qualsivoglia natura che realizzano un "cambiamento sostanziale del *business*" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
(c) richiesta di revoca delle Azioni Ordinarie dalle negoziazioni, secondo quanto previsto all'articolo 13.

### ARTICOLO 15
### CONVOCAZIONE

15.1. L'Assemblea si riunisce anche in luoghi diversi dalla sede legale purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
15.2. Ai sensi del quarto comma dell'articolo 2370 del codice civile le riunioni dell'Assemblea e il relativo intervento possono avvenire anche mediante strumenti di telecomunicazione, nei limiti di legge o di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante strumenti di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
15.3. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogniqualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando sia presentata istanza da tanti soci aventi diritto di voto che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale ovvero dal Collegio Sindacale, a norma di legge.
15.4. L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.
15.5. L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato almeno quindici giorni prima dell'adunanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta tra "IlSole24 Ore", "Milano Finanza", "Italia Oggi" e "Corriere della Sera", anche per estratto contenente tutti gli elementi richiesti per legge, nonché sul sito internet della Società.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo trattasi di riunione tenuta esclusivamente mediante strumenti di telecomunicazione) dell'adunanza nonché i dettagli del collegamento in caso d'utilizzo degli strumenti di telecomunicazione, l'elenco delle materie da trattare e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o dalla normativa regolamentare applicabile.

ARTICOLO 16

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E DELEGA DI VOTO

16.1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i titolari delle Azioni Ordinarie o delle Azioni A viene disciplinata secondo quanto previsto, rispettivamente, ai paragrafi 8.3 e 8.4.
16.2. I soci aventi diritto d'intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare per delega scritta da un'altra persona, anche non socia, ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.
La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
La relativa documentazione viene conservata agli atti della Società secondo quanto previsto dalla legge.
16.3. La Società può designare, per ciascun'Assemblea e con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto avente il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva al quale i soci possono conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge o dalle disposizioni regola-

mentari *pro tempore* vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all'ordine del giorno.
16.4. Ove previsto o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega di voto al rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* TUF, cui potranno essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF.
A tale fine la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.
In tale caso ai soci viene concessa la facoltà d'integrare l'ordine del giorno e di presentare proposte (anche individuali) su materie all'ordine del giorno nonché di porre domande prima dell'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
16.5. Nel caso in cui la Società ricorra alla facoltà di cui al paragrafo 16.4 e ove previsto o consentito dalla normativa *pro tempore* vigente la Società potrà prevedere che la partecipazione all'Assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, notaio, rappresentante designato e altri soggetti cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi di legge o di statuto, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche e unicamente mediante strumenti di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio.

## ARTICOLO 17
## PRESIDENZA E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea viene presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione oppure, in caso d'assenza, di rinuncia e d'impedimento, dal vice presidente del Consiglio d'Amministrazione, se nominato, o se più d'uno dal vice presidente più anziano oppure, in mancanza, da un'altra persona designata dagli intervenuti.
17.2. Il presidente viene assistito da un segretario anche non socio nominato dall'Assemblea o da un notaio.
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale viene redatto dal notaio.
17.3. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
17.4. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità o la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e ne accerta i risultati.
Degli esiti di tali accertamenti dev'essere dato conto nel

verbale.
17.5. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi mediante strumenti di telecomunicazione purché sia garantita l'identificazione dei soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea senza necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede o di parità di trattamento e in particolare a condizione che:
(a) sia consentito al presidente d'accertare l'identità o la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare o proclamare i risultati della votazione;
(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
(d) siano indicati nell'avviso di convocazione i dettagli del collegamento mediante strumenti di telecomunicazione.

ARTICOLO 18

ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA STRAORDINARIA
QUORUM COSTITUTIVO E QUORUM DELIBERATIVO

18.1. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e deliberativi previsti dalle altre disposizioni dello statuto l'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione sia in quelle successive, deliberano validamente con le presenze o con le maggioranze stabilite, rispettivamente, dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
18.2. Resta inteso che al fine del computo dei *quorum* richiesti dalla legge o dallo statuto per la costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria o per l'assunzione delle relative deliberazioni si computa il numero dei voti spettanti alle Azioni emesse e non il numero delle Azioni.
18.3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato, la proroga della durata, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede legale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 del codice civile possono essere adottate solo con il voto favorevole di più d'un terzo dei voti complessivamente spettanti alle Azioni emesse.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA SPECIALE

19.1. Ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile le deliberazioni dell'Assemblea suscettibili di pregiudicare i diritti attribuiti dallo statuto ai soci titolari d'una categoria d'Azioni devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

In presenza d'obbligazionisti s'applica l'articolo 2415 del codice civile in tema d'Assemblea speciale degli obbligazionisti.
19.2. Le disposizioni dettate dallo statuto in materia d'Assemblea con riferimento al procedimento assembleare s'applicano, per quanto compatibili, anche all'Assemblea speciale.
19.3. L'Assemblea speciale dei soci titolari delle Azioni di categoria è regolarmente costituita e delibera secondo le disposizioni applicabili all'Assemblea straordinaria.

## TITOLO VI
## CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

### ARTICOLO 20
### COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO

20.1. La Società viene amministrata da un Consiglio d'Amministrazione costituito da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, stabilito dall'Assemblea ordinaria mediante deliberazione approvata con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1.
20.2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti d'onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies* TUF e dalla relativa normativa d'attuazione.
Almeno uno degli amministratori dev'essere in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui al terzo comma dell'articolo 148 TUF, come richiamato dal quarto comma dell'articolo 147-*ter* TUF.
Il difetto anche sopravvenuto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.
20.3. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato nella deliberazione di nomina sino a un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del codice civile.
Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

### ARTICOLO 21
### NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

21.1. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci in conformità alla procedura qui di seguito indicata.
21.2. Il diritto di presentare liste di candidati amministratori spetta ai soci titolari delle Azioni A e delle Azioni Ordinarie che detengono, individualmente o congiuntamente con altri soci titolari delle Azioni A e delle Azioni Ordinarie, tante Azioni che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.
La titolarità della quota minima di partecipazione viene determinata avendo riguardo alle Azioni che risultano, a seconda dei casi, iscritte nel libro dei soci o registrate a favore di ciascun socio nel giorno in cui le liste vengono depositate presso l'emittente.

21.3. Ciascun socio e i Soci Collegati possono presentare, anche per interposta persona o società fiduciaria, una sola lista di candidati amministratori.
In caso di violazione di quanto disposto dal presente paragrafo le Azioni detenute dai soci e dai Soci Collegati che abbiano presentato più liste non verranno computate al fine del calcolo del requisito di partecipazione previsto per la presentazione al paragrafo 21.2.
21.4. Le liste devono essere composte da un numero di candidati pari o inferiore al numero degli amministratori da eleggere, di cui almeno un candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza di cui al terzo comma dell'articolo 148 TUF.
Ciascun candidato dev'essere abbinato a un numero progressivo e può presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità.
21.5. Le liste sottoscritte dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede legale almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione mediante invio per mezzo di lettera raccomandata A/R o di posta elettronica certificata.
21.6. Unitamente a ciascuna lista, che deve contenere sia le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista sia l'indicazione della percentuale di capitale sociale detenuta, devono essere inviate o depositate con le modalità e nel termine di cui al paragrafo 21.5 (i) la certificazione rilasciata dall'Intermediario comprovante la titolarità delle Azioni dei soci che presentano la lista o altro titolo idoneo tempo per tempo, (ii) le dichiarazioni con le quali i candidati amministratori accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause d'ineleggibilità o di decadenza previste dalle applicabili previsioni di legge e di regolamento o dallo statuto nonché il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle applicabili previsioni di legge e di regolamento o dallo statuto e (iii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato amministratore.
21.7. Le liste non presentate in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 21.2 a 21.6 vengono considerate come non validamente presentate e non possono essere sottoposte al voto dei soci.
21.8. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'adunanza dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico tramite pubblicazione sul sito internet le liste dei candidati depositate e corredate dalla documentazione di cui al paragrafo 21.6.
21.9. In sede d'Assemblea ordinaria ogni socio, indipendentemente dalla categoria d'Azioni posseduta e dal numero di voti disponibili, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, può votare a favore d'una sola lista.
I voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non vengono attribuiti ad alcuna lista.
21.10. All'elezione degli amministratori si procede come se-

gue:
(i) dalla lista che ottiene il maggiore numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza CdA") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti gli amministratori da eleggere meno uno;
(ii) dalla lista che ottiene il secondo maggiore numero dei voti espressi e che non sia collegata neppure indirettamente ai soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza CdA (la "Lista di Minoranza CdA") viene tratto l'ultimo amministratore da eleggere, in persona del candidato indicato col primo numero nella medesima Lista di Minoranza CdA.
Resta inteso che:
(a) al fine dell'elezione degli amministratori non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste;
(b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti;
(c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza CdA non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere, fermo restando che dalla Lista di Maggioranza CdA verranno tratti tutti i candidati elencati secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista e che un amministratore sarà tratto dalla Lista di Minoranza CdA ai sensi del punto (ii), la nomina dei restanti amministratori avverrà mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria d'adottare con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1;
(d) qualora tra gli amministratori eletti con le modalità soprindicate non vi sia almeno un amministratore in possesso dei requisiti d'indipendenza stabiliti dal terzo comma dell'articolo 148 TUF il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza CdA verrà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa Lista di Maggioranza CdA ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della Lista di Minoranza CdA o, in mancanza, delle altre liste secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto; tale procedura di sostituzione viene applicata finché il Consiglio d'Amministrazione non risulta costituito almeno da un amministratore in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 148 TUF; qualora l'applicazione di detta procedura non assicuri tale esito la sostituzione avverrà mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria d'adottare con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;
(e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il

Consiglio d'Amministrazione verrà tratto per intero dalla stessa, sempre che ottenga la maggioranza prevista dal paragrafo 18.1 per l'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;
(f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista il Consiglio d'Amministrazione verrà nominato dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste dal paragrafo 18.1 senza osservare il procedimento di cui sopra.
21.11. Ai sensi di statuto assume la carica di presidente del Consiglio d'Amministrazione il candidato indicato al primo posto nella Lista di Maggioranza CdA ovvero, nel caso in cui venga presentata un'unica lista ai sensi di quanto previsto al paragrafo 21.10(e), il candidato ivi indicato al primo posto.
Qualora non sia stata presentata alcuna lista il presidente del Consiglio d'Amministrazione verrà eletto dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste al paragrafo 18.1 ovvero, qualora l'Assemblea ordinaria non abbia provveduto, dal Consiglio d'Amministrazione tra i suoi componenti.

## ARTICOLO 22
## SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

22.1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla sostituzione in conformità alle disposizioni che seguono.
22.2. Qualora a seguito della cessazione d'uno o più amministratori la maggioranza del Consiglio d'Amministrazione continui a essere costituita dagli amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria quelli rimasti in carica provvederanno a sostituire gli amministratori cessati con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi del primo comma dell'articolo 2386 del codice civile.
Resta inteso che gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.
22.3. Qualora a seguito della cessazione d'uno o più amministratori venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea ordinaria per la sostituzione degli amministratori cessati ai sensi del secondo comma dell'articolo 2386 del codice civile.
L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina degli amministratori mancanti mediante deliberazione d'adottare con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1.
Resta inteso che gli amministratori eletti scadono insieme a quelli in carica al momento della nomina.
22.4. Qualora cessino tutti gli amministratori in carica il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori ai sensi del quinto comma dell'articolo 2386 del codice civile.
L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei nuovi amministratori sulla base di liste presentate dai soci ai sensi

dell'articolo 21.
Nelle more della nomina dei nuovi amministratori il Collegio Sindacale può compiere esclusivamente gli atti d'ordinaria gestione.

ARTICOLO 23

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

23.1. Al presidente del Consiglio d'Amministrazione competono le attribuzioni previste dal primo comma dell'articolo 2381 del codice civile e dallo statuto.
23.2. Il Consiglio d'Amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti cui spettano le attribuzioni del presidente in caso d'assenza o d'impedimento e può nominare un segretario anche estraneo al Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 24

RIUNIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

24.1. Il Consiglio d'Amministrazione, salvo si tratti di riunione tenuta unicamente mediante strumenti di telecomunicazione, si riunisce presso la sede legale o in altro luogo purché in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario oppure quando viene presentata istanza scritta almeno da due componenti o dal Collegio Sindacale.
24.2. Il Consiglio d'Amministrazione viene convocato dal presidente o, in caso d'impedimento, dal vice presidente o, se assente e in caso d'impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano d'età mediante avviso inviato almeno tre giorni prima ovvero, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, posta elettronica o altro strumento che garantisce la prova del ricevimento.
L'avviso dev'essere inviato dal presidente a tutti gli altri amministratori e al Collegio Sindacale.
L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (salvo si tratti di riunione tenuta esclusivamente mediante strumenti di telecomunicazione poiché in tale caso nell'avviso di convocazione può omettersi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione) della riunione o, nel caso in cui la riunione si tenga mediante strumenti di telecomunicazione, dei dettagli del collegamento all'adunanza.
24.3. Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio d'Amministrazione s'intende regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e dei sindaci effettivi, se nessuno degli amministratori o dei sindaci effettivi s'oppone alla discussione delle materie da trattare, sempreché siano stati preventivamente informati della riunione anche senza le formalità richieste dal paragrafo 24.2.
24.4. Ai sensi del primo comma dell'articolo 2368 del codice civile le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si possono

svolgere anche mediante strumenti di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente o il segretario e a condizione che:
(a) sia consentito al presidente della riunione d'accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare o proclamare i risultati della votazione;
(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
24.5. Il presidente del Consiglio d'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, senza diritto di voto, osservatori esterni o esperti per la trattazione delle materie di contenuto tecnico che richiedono specifiche competenze.
24.6. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione vengono presiedute dal presidente oppure, in caso d'assenza, di rinuncia e d'impedimento, dal vice presidente, se nominato, o se più d'uno dal vice presidente più anziano oppure, in mancanza, dall'amministratore designato dalla maggioranza degli amministratori intervenuti.
24.7. Il Consiglio d'Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta degli amministratori presenti.
24.8. Le deliberazioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione e dagli eventuali comitati endoconsiliari risultano da processi verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario nonché trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

## ARTICOLO 25
## COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

25.1. Il Consiglio d'Amministrazione viene investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che ai sensi di legge, di regolamento o di statuto sono riservati all'Assemblea.

## ARTICOLO 26
## AMMINISTRATORE DELEGATO

26.1. Fermo quanto previsto all'articolo 25 il Consiglio d'Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei componenti determinando le mansioni, i poteri e la relativa remunerazione.
Può inoltre costituire comitati esecutivi o altri comitati aventi funzioni propositive e consultive.

26.2. Gli organi delegati sono tenuti a riferire sia al Consiglio d'Amministrazione sia al Collegio Sindacale con cadenza semestrale circa il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione nonché circa le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Controllate o partecipate.
26.3. Il Consiglio d'Amministrazione e ove nominati i comitati esecutivi, i comitati consultivi o gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono nominare tra i dipendenti della Società direttori generali e institori nonché, anche tra terzi esterni, procuratori *ad negotia* o procuratori speciali determinando mansioni, poteri e relativa remunerazione nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
26.4. Il Consiglio d'Amministrazione può costituire comitati tecnici o comitati amministrativi chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio d'Amministrazione determinando mansioni, poteri e relativa remunerazione nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

ARTICOLO 27

RAPPRESENTANZA SOCIALE

27.1. La rappresentanza sociale viene attribuita al presidente del Consiglio d'Amministrazione, senza limitazioni, e agli amministratori eventualmente individuati dal Consiglio d'Amministrazione ai sensi del paragrafo 26.1, nei limiti dei poteri attribuiti.
27.2. La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri attribuiti e al direttore generale, agli institori o ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti all'atto della nomina.

ARTICOLO 28

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

28.1. L'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso spettante agli amministratori.
Salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria il compenso dev'essere determinato in misura uguale per tutti gli amministratori.
28.2. Il Consiglio d'Amministrazione può stabilire un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ferma restando la facoltà per l'Assemblea ordinaria di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli muniti di particolari cariche.
Detto compenso aggiuntivo può essere formato da una parte fissa e da una parte variabile correlata al raggiungimento di determinati obiettivi ovvero consistere nel diritto di sottoscrivere a un prezzo predeterminato Azioni e altri strumenti finanziari della Società o di società Controllate, anche di futura emissione, sulla base di piani d'incentivazione, *stock options plans* e *stock granting plans* approvati dall'Assemblea ordinaria in conformità alle applicabili previsioni di legge o

di regolamento.
28.3. L'Assemblea ordinaria può riconoscere un'indennità per la cessazione del rapporto d'accantonare in un'apposita voce dello stato patrimoniale calcolata in misura fissa o proporzionale ai risultati dell'esercizio.
28.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

ARTICOLO 29

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

29.1. A seguito dell'ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni sull'EGM il Consiglio d'Amministrazione adotta procedure che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle Operazioni con Parti Correlate in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento OPC, in quanto richiamata dal Regolamento Emittenti EGM.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 30

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

30.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, tra cui il presidente, e due sindaci supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria in conformità alle previsioni dell'articolo 31.
30.2. I sindaci effettivi e i sindaci supplenti durano in carica per tre esercizi.
I sindaci effettivi e i sindaci supplenti scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.
I sindaci sono rieleggibili.
30.3. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti d'onorabilità e di professionalità di cui al quarto comma dell'articolo 148 TUF.
Il difetto anche sopravvenuto di tali requisiti determina la decadenza dei sindaci dalla carica.
30.4. Al momento della nomina del Collegio Sindacale l'Assemblea ordinaria determina la misura dei compensi da riconoscere ai sindaci.

ARTICOLO 31

NOMINA DEI SINDACI

31.1. I sindaci vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci in conformità alla procedura qui di seguito indicata.
31.2. Il diritto di presentare liste di candidati sindaci spetta ai soci che siano legittimati alla presentazione di liste di candidati amministratori ai sensi dei paragrafi 21.2 e 21.3.
31.3. Le liste devono essere suddivise in due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Le liste devono essere composte da un numero di candidati pari

o inferiore al numero dei sindaci da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo.
I candidati sindaci devono essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 30.3.
Il primo dei candidati di ciascuna sezione dev'essere iscritto nel registro dei revisori legali e deve avere esercitato l'attività di controllo dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
31.4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste di candidati sindaci trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui ai paragrafi da 21.5 a 21.8, restando inteso che unitamente a ciascuna lista dev'essere inviato e depositato anche l'elenco degli incarichi d'amministrazione o di controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società.
31.5. I soci possono votare per le liste di candidati sindaci in conformità alle previsioni del paragrafo 21.9.
31.6. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero dei voti espressi (la "Lista di Maggioranza Collegio Sindacale") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della Lista di Maggioranza Collegio Sindacale, due dei sindaci effettivi e un sindaco supplente;
(ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero dei voti espressi e che non sia collegata neppure indirettamente ai soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi (la "Lista di Minoranza Collegio Sindacale") vengono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente.
Resta inteso che:
(a) al fine dell'elezione dei sindaci non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste;
(b) nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che otterrà la maggioranza semplice dei voti;
(c) nel caso in cui la Lista di Maggioranza Collegio Sindacale o la Lista di Minoranza Collegio Sindacale non presentino un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei sindaci effettivi e del numero dei sindaci supplenti che devono essere eletti da ciascuna delle due liste la nomina dei restanti sindaci avverrà mediante deliberazione dell'Assemblea ordinaria d'adottare con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1;
(d) qualora i candidati sindaci eletti con le modalità soprindicate non siano in possesso dei requisiti previsti dal para-

grafo 30.3 i candidati che non siano in possesso di tali requisiti verranno sostituiti, secondo l'ordine progressivo, dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della stessa lista ovvero in difetto dai primi candidati in possesso dei requisiti previsti non eletti della Lista di Minoranza Collegio Sindacale o, in mancanza, delle altre liste secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto; tale procedura di sostituzione viene applicata finché il Collegio Sindacale non risulta costituito da sindaci in possesso dei requisiti previsti; qualora detta procedura non assicuri tale esito la sostituzione avverrà mediante deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui al paragrafo 18.1, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti;

(e) nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il Collegio Sindacale verrà tratto per intero dalla stessa, sempreché ottenga la maggioranza prevista al paragrafo 18.1 per l'adozione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria nella relativa convocazione;

(f) nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista il Collegio Sindacale verrà nominato dall'Assemblea ordinaria, che delibererà con le maggioranze previste al paragrafo 18.1 senza osservare il procedimento di cui sopra.

31.7. Ai sensi dello statuto assume la carica di presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo indicato al primo posto nella Lista di Maggioranza Collegio Sindacale ovvero, nel caso in cui venga presentata un'unica lista ai sensi di quanto previsto al paragrafo 31.6(e), il sindaco effettivo indicato al primo posto.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista il presidente del Collegio Sindacale verrà nominato in persona d'uno dei sindaci effettivi nominati dall'Assemblea ordinaria mediante deliberazione approvata con le maggioranze previste al paragrafo 18.1.

31.8. In caso di cessazione si procede alla sostituzione dei sindaci effettivi, dei sindaci supplenti o del presidente cessati ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, restando inteso che i sindaci necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale verranno nominati dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste al paragrafo 18.1.

## ARTICOLO 32

## FUNZIONI E RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

32.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge o dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo o contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

32.2. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del presidente o d'uno degli altri sindaci effettivi.

32.3. Le riunioni del Collegio Sindacale si possono svolgere anche mediante strumenti di telecomunicazione secondo quanto stabilito con riferimento alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione al paragrafo 24.4.
32.4. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 33

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

33.1. La revisione legale dei conti viene affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro a norma delle vigenti disposizioni.
33.2. L'incarico di revisore legale dei conti viene conferito su proposta motivata del Collegio Sindacale dall'Assemblea ordinaria, che determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri d'adeguamento mediante deliberazione approvata con le maggioranze di cui al paragrafo 18.1.
33.3. L'incarico di revisore legale dei conti dura per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 34

BILANCIO D'ESERCIZIO

34.1. L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre d'ogni anno.
34.2. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, oltre agli ulteriori documenti contabili previsti dalle previsioni di legge o di regolamento tempo per tempo applicabili, entro i termini e nell'osservanza della normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile.

ARTICOLO 35

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

35.1. I soci hanno diritto, proporzionalmente alle Azioni possedute, a una frazione degli utili netti annuali distribuiti in base alla deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
35.2. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene destinato ai soci a titolo di dividendo ovvero accantonato a riserva secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.
35.3. Ricorrendo i presupposti di legge il Consiglio d'Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci d'acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti dell'articolo 2433-*bis* del codice civile.

35.4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, a seconda del caso, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili, sia in denaro sia in natura, purché in tale caso venga assicurato il rispetto del principio della parità di trattamento nonché l'assegnazione ai soci d'Azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.
35.5. Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni a favore dei soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinati dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione, a seconda del caso.
35.6. I dividendi e le altre distribuzioni non riscossi si prescrivono a favore della Società secondo le norme di legge.

## TITOLO IX
## SCIOGLIMENTO E RINVIO

### ARTICOLO 36
### SCIOGLIMENTO

36.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
36.2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i poteri e i relativi compensi in conformità all'articolo 2487 del codice civile.

### ARTICOLO 37
### RINVIO

37.1. Per quanto non disposto dallo statuto s'applicano le pertinenti norme di legge o di regolamento, incluse le disposizioni del Regolamento Emittenti EGM nella versione *pro tempore* vigente.

**********

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea speciale e dall'Assemblea straordinaria il 24 luglio 2024 innanzi al notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno (verbale del 5 agosto 2024 repertorio 49/38), recepisce:

- la sottoscrizione delle Azioni A emesse al servizio dell'aumento oneroso del capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria il 27 giugno 2024 innanzi al notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno (verbale del 12 luglio 2024 repertorio 28/24);
- la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie emesse al servizio dell'aumento oneroso del capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria il 5 novembre 2024 innanzi al notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno allo scopo d'avviare le negoziazioni sull'EGM (verbale dell'11 novembre 2024 repertorio 127/97);
- l'assegnazione delle Azioni Ordinarie emesse al servizio dell'aumento oneroso del capitale sociale deliberato dall'Assemblea straordinaria il 5 novembre 2024 innanzi al notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno allo scopo di consentire la

conversione automatica degli strumenti finanziari partecipativi (verbale dell'11 novembre 2024 repertorio 127/97);
• le modifiche approvate dall'Assemblea speciale e dall'Assemblea straordinaria il 15 novembre 2024 innanzi al notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno (verbale del 20 novembre 2024 repertorio 136/105 e verbale del 21 novembre 2024 repertorio 137/106);
• le modifiche approvate dal Consiglio d'Amministrazione l'11 novembre 2025 innanzi al notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno in parziale esecuzione della delega attribuita dall'Assemblea speciale e dall'Assemblea straordinaria il 15 novembre 2024 (verbale del 14 novembre 2025 repertorio 526/395);
• la sottoscrizione delle Azioni Ordinarie emesse al servizio dell'aumento oneroso del capitale sociale deliberato dal Consiglio d'Amministrazione l'11 novembre 2025 innanzi al notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno in parziale esecuzione della delega attribuita dall'Assemblea speciale e dall'Assemblea straordinaria il 15 novembre 2024 (verbale del 14 novembre 2025 repertorio 526/395).

**********

Il presente statuto è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi il 22 aprile 2026 prot. 219902/2026 a seguito della comunicazione depositata dal notaio Matteoantonio Rapisarda di Seregno il 17 aprile 2026.